

**ALLEGATO 2**  
**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

## **Indice**

- Art. 1. Oggetto e disciplina applicabile
- Art. 2. Specifiche tecniche generali del Bando di abilitazione
  - Art. 2.1 Specifiche generali relative ai beni
  - Art. 2.2 Specifiche generali relative ai servizi e/o lavori di manutenzione
- Art. 3. Obbligazioni generali del Fornitore
- Art. 4. Modalità e termini di esecuzione della fornitura
- Art. 5. Verifica di conformità
- Art. 6. Corrispettivi
- Art. 7. Fatturazione e pagamenti
- Art. 8. Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse
- Art. 9. Penali
- Art. 10. Responsabilità
- Art. 11. Riservatezza
- Art. 12. Risoluzione
- Art. 13. Recesso
- Art. 14. Subappalto
- Art. 15. Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti
- Art. 16. Definizione delle controversie
- Art. 17. Trattamento dei dati, Consenso al trattamento

---

### **Art. 1. Oggetto e disciplina applicabile**

1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto – C.G.C. – ALLEGATO 2 del BANDO di ABILITAZIONE - integrano il Contratto tra i Fornitori e i Punti Ordinanti, conclusivo del procedimento di RdO nell'ambito del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT);
2. Le C.G.C, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto
  - a) di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere;
  - b) in caso di contrasto rispetto alla disciplina recata dalle Condizioni particolari di contratto eventualmente adottate dalla Stazione appaltante.
3. Il Punto Ordinate, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 120 del D.Lgs n. 36/2023, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, variazioni o modifiche al contratto e varianti in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nelle succitate disposizioni, con atto aggiuntivo stipulato nella forma della scrittura privata.

### **Art. 2. Specifiche tecniche generali del Bando di abilitazione**

1. Le specifiche tecniche dei beni, servizi e lavori di manutenzione sono di seguito riportate, mentre la descrizione merceologica è riportata nelle Linee guida del contenuto tecnico delle CPV - ALLEGATO 1 del BANDO di ABILITAZIONE.
2. Le ulteriori specifiche di dettaglio sono definite dalla Stazione appaltante nella documentazione allegata alle RdO.

#### **Art. 2.1 Specifiche generali relative ai beni**

1. Tutti i prodotti inerenti alle CPV oggetto del Bando di Abilitazione devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e devono rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura, ivi incluse quelle di sicurezza disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni medesimi.
  2. Il bene e il relativo confezionamento devono essere realizzati nel rispetto delle norme italiane e comunitarie applicabili, con l'uso di materie prime non nocive e deve comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.
-

- 
3. Ogni singolo bene deve essere “nuovo di fabbrica” ed essere contenuto in confezioni originali.
  4. Ogni singolo bene deve essere corredato dalle relative istruzioni in lingua italiana, se previste, per un uso corretto e in condizioni di sicurezza. I beni devono essere esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo e realizzati secondo le vigenti normative in tema di standardizzazione, normalizzazione e sicurezza (norme UNI, EN, ISO).
  5. Quando applicabile, i beni devono essere alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia o a mezzo batteria.
  6. Il servizio di consegna viene prestato dal Fornitore unitamente alla fornitura dei beni. Il relativo corrispettivo è compreso nel prezzo unitario di acquisto.
  7. Il servizio di consegna può comprendere le seguenti attività:
    - imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali e consegna presso gli indirizzi indicati dalla Stazione appaltante. Lo scarico dei beni avviene nell’area antistante al magazzino o all’ufficio ricevimento merci della Stazione appaltante. Il Fornitore è tenuto ovviamente anche allo scarico della merce dal mezzo di trasporto;
    - allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi di materiali di risulta e degli imballaggi, qualora presenti;
    - invio documento di trasporto (DDT) contenente i dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale-Partita IVA), i dati relativi alla Stazione appaltante, il numero RdO, il numero d’ordine, il codice identificativo degli Articoli oggetto della consegna e relativa descrizione, ecc. Restano valide le attività di verifica di cui al successivo articolo “Verifica di conformità”.
  8. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione della Stazione appaltante la garanzia e l’assistenza fornite dal Produttore, o da terzi a ciò deputati, oppure dallo stesso Fornitore sul bene. Il Fornitore ha, inoltre, la facoltà di prevedere una garanzia e/o un servizio di assistenza ulteriori.
  9. Se richiesto dalla Stazione appaltante, il Fornitore riceve l’Ordine in formato elettronico e deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate in quanto gestiti fuori sistema. Il Fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione degli adempimenti telematici per la ricezione elettronica di ordini e l’invio dei documenti di trasporto.

#### **Art. 2.2 Specifiche generali relative ai servizi e/o lavori di manutenzione**

1. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per lo svolgimento dei servizi e/o lavori di manutenzione oggetto di RdO, di personale specializzato.
  2. Il Fornitore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN – ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni, a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alla Stazione appaltante di verificare la conformità dei servizi prestati rispetto a quanto previsto
-

---

dalle C.G.C, dalla documentazione allegata alla RdO e all'Offerta presentata, a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

3. L'esecuzione delle attività deve avvenire adottando tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità dei prestatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
4. E' fatto divieto al Fornitore di effettuare modifiche che possano alterare la funzionalità e la sicurezza del patrimonio della Stazione appaltante. Inoltre, il Fornitore non può effettuare prestazioni non previste nelle presenti Condizioni senza preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante. L'esecuzione delle prestazioni deve avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all'utilizzazione dei locali e a tutte le attività della Stazione appaltante.

### **Art. 3. Obbligazioni generali del Fornitore**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei beni/servizi/lavori di manutenzione e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
  2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
  3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salvo espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nelle presenti C.G.C. e nei documenti inerenti la RdO. In ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i beni/servizi/lavori di manutenzione appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.
  4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti delle Stazioni appaltanti.
  5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante
-

---

da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati alla Stazione appaltante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'abilitazione al Mercato Elettronico provinciale al momento della stipula del Contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche alla Stazione appaltante della sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione.
  7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi della Stazione appaltante devono essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi devono comunque, essere concordati con la Stazione appaltante. Il Fornitore prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali gli uffici della Stazione appaltante devono essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione appaltante senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione appaltante.
  8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
  9. Nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, il Fornitore si impegna a osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione appaltante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
  10. Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
  11. Il Fornitore assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne la Stazione appaltante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora sia promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di
-

---

terzi.

12. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
13. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
14. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Punto Ordinante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

#### **Art. 4. Modalità e termini di esecuzione della fornitura**

1. La fornitura/erogazione di beni/servizi/lavori di manutenzione oggetto del Contratto deve essere prestata secondo le condizioni e nel rispetto dei tempi previsti nella RdO e nella relativa documentazione allegata.
  2. Se non diversamente disposto dalle condizioni di cui al precedente comma 1, valgono le seguenti disposizioni.
  3. Per la fornitura/erogazione dei beni/servizi/lavori di manutenzione oggetto della RdO, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare tutte le procedure oggetto di ciascun Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel presente documento e/o previste nella RdO nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo.
  4. All'atto della fornitura/erogazione dei beni/servizi/lavori di manutenzione, ove previsto, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato, dovrà redigere un verbale, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto di ogni informazione inerente l'esecuzione della RdO.
  5. Tutti i mezzi e le attrezzature eventualmente utilizzate per la fornitura/erogazione di beni/servizi/lavori di manutenzione dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
  6. Ove richiesto dalla fornitura/erogazione di beni/servizi/lavori di manutenzione oggetto della RdO, la Stazione appaltante, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area/locali in cui è destinato a operare e in relazione all'attività oggetto della Richiesta, al fine di consentire al Fornitore
-

---

l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza.

7. Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
8. Il Fornitore è, inoltre, tenuto a:
  - concordare con la Stazione appaltante le specifiche modalità di esecuzione dei servizi/lavori di manutenzione, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l'espletamento dei medesimi che possono presentare possibili rischi;
  - non procedere a sversamenti, nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici, di residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente;
  - non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, etc. lungo le vie di circolazione e di uscita, vani antiscale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;
  - portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e a esigerne dagli stessi il completo rispetto.

#### **Art. 5. Verifica di conformità**

1. Al momento della prestazione, ovvero in corso di esecuzione, la Stazione appaltante effettua la verifica di conformità/collaudo delle prestazioni rese, secondo i termini e con le modalità previste dall'art. 116 del DLgs n.36/2023.
  2. La verifica di conformità/collaudo ha ad oggetto la verifica della corrispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nel presente documento e, in generale, contenute nella RdO e nei relativi allegati. Il Fornitore ha la facoltà di non partecipare a tale verifica di conformità/collaudo. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore se presente.
  3. In caso di esito positivo della verifica di conformità o collaudo, la data del verbale varrà come Data di Accettazione delle prestazioni con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.
  4. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale, Contratto e prestazioni rese, o in base alla verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione o in base a prove e utilizzi successivi, si rilevi una difformità qualitativa o quantitativa, verrà inviata una segnalazione scritta al Fornitore attivando le pratiche di reso o di richiesta di intervento.
  5. Sarà possibile comunicare l'eventuale "accettazione con riserva" qualora alla consegna della merce non vi fossero "anomalie apparenti" da segnalare ma l'ordinante/ricevente volesse comunque prendersi i tempi consentiti dalla normativa vigente per effettuare controlli più puntuali prima della chiusura del carico a magazzino. Nel caso di ricezione di merci corredate
-

---

dal solo DDT elettronico, le medesime sono da considerarsi “accettate con riserva”.

A fronte di consegne “accettate con riserva” la Stazione appaltante ha l’onere di controllare entro i termini previsti dalla normativa vigente la coerenza dei dati presenti nel DDT con la merce effettivamente ricevuta. Con riferimento alle anomalie eventualmente riscontrate entro i termini previsti dalla normativa vigente, il ricevente è tenuto a darne evidenza con una comunicazione al fornitore. Si ricorda che la comunicazione di eventuali anomalie rappresenta un documento a rilevanza fiscale che deve essere conservato congiuntamente al DDT cui afferisce.

6. Il Fornitore s’impegna a risolvere la non conformità, senza alcun addebito alla Stazione appaltante, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta segnalazione, concordando con la medesima le modalità ed i termini per l’esecuzione delle prestazioni.
7. Effettuati i suddetti interventi, la fornitura potrà essere sottoposta ad un nuovo collaudo o, in alternativa, il Fornitore, su richiesta della Stazione appaltante, rilascerà una dichiarazione sottoscritta che attesti l’avvenuta esecuzione degli interventi richiesti per eliminare le difformità riscontrate.
8. L’esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell’esecuzione della fornitura non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all’atto dei controlli sopra citati.
9. Nei casi previsti dall’art. 116 del DLgs n.36/2023, la Stazione appaltante provvede ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo, in caso di esito positivo, attestazione della regolare esecuzione del Contratto.

#### **Art. 6. Corrispettivi**

1. Il corrispettivo dei beni/servizi è quello risultante dall’Offerta del Fornitore in risposta alla RdO della Stazione appaltante.
  2. Il corrispettivo comprende, tra l’altro:
    - a. l’eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
    - b. le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
    - c. tutti i servizi connessi, secondo quanto indicato nella RdO e nei documenti alla stessa allegati e in generale secondo quanto previsto dalle presenti C.G.C..
  3. Il corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa e include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, inclusa l’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro del Contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore.
  4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle
-

---

competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi indicati concordati tra le parti, salvo i casi di contratti a esecuzione periodica o continuativa, che saranno sottoposti alla revisione periodica del prezzo in conformità a quanto previsto nelle singole Richieste di Offerta.

### **Art. 7. Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento del prezzo sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture ovvero entro diverso termine stabilito dal D.Lgs. n. 231/2002 ss.mm.ii. e conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dai successivi decreti attuativi.
  2. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Stazione appaltante riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
  3. Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l'approvazione - da parte della Stazione appaltante - della verifica di conformità, e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
  4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere l'indicazione della RdO e/o del numero d'ordine a cui si riferisce, del CIG (Codice Identificativo Gara), del CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, della data di fornitura dei beni/servizi e della data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione e dovrà essere intestata e spedita alla Stazione appaltante, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.
  5. L'importo delle predette fatture è bonificato sul Conto Corrente comunicato dal Fornitore in risposta alla RdO.
  6. Il Fornitore sotto la propria esclusiva responsabilità rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se la stessa venisse effettuata nei modi di legge, il Fornitore non potrà
-

---

sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. Rimane inteso che le Stazioni appaltanti, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, verificano la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e fiscale, ove richiesto.
8. In nessun caso il Fornitore può sospendere la prestazione dei Servizi e delle attività previste dal Contratto, pena la risoluzione del Contratto da parte della Stazione appaltante mediante semplice e unilaterale dichiarazione scritta da comunicarsi mediante PEC.

#### **Art. 8. Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse**

1. Nel caso in cui sia previsto il subappalto
    - a) Il Fornitore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
    - b) Il Fornitore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente del Fornitore (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Stazione appaltante (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente del Fornitore (...) si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ..... e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente del Fornitore (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Stazione appaltante (...).
    - c) Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
    - d) La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra il Fornitore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
-

- 
- e) Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. Il Fornitore comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine Il Fornitore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
- f) Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
- g) Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
- h) In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

## 2. Nel caso in cui non sia previsto il subappalto

1. Il Fornitore a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
  2. Il Fornitore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:  
"Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).  
I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente del Fornitore (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Stazione appaltante (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2020.  
II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente del Fornitore (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente del Fornitore (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Stazione appaltante (...)."
-

- 
3. Il Fornitore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
  4. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
  5. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra il Fornitore e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
  6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. Il Fornitore comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine Il Fornitore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
  7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
  8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

#### **Art. 9. Penali**

1. Il tema delle penali è rimesso alla documentazione allegata alla RDO.
  2. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
-

---

### **Art. 10. Responsabilità**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Stazione appaltante un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne lo stesso, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali conseguenti.

### **Art. 11. Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

### **Art. 12. Risoluzione**

1. La Stazione appaltante può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
  2. In caso di inadempimento del Fornitore la Stazione appaltante intima l'esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei termini contrattuali, secondo le indicazioni consegnate al Fornitore a mezzo di PEC dalla Stazione appaltante, per porre fine all'inadempimento. La Stazione appaltante in caso di inerzia del Fornitore ha facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
-

---

e/o di ricorrere allo strumento sanzionatorio di penali, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.Lgs.n. 36/2023, la Stazione appaltante può risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC e senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il proprio contratto nei seguenti casi:
  - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione appaltante;
  - d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita nella documentazione di cui al precedente articolo 10, comma 1;
  - e) casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - f) casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - g) casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - h) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive;
  - i) reiterate e gravi irregolarità fiscali rilevanti in tema di contrattualistica pubblica;
  - j) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi.
4. In caso di risoluzione del contratto il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore del Punto Ordinante.

### **Art. 13. Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
  2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
    - i) la deposizione contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
    - ii) la perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e
-

---

appalti di servizi pubblici;

*iii)* la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero la loro assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia;

*iv)* ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
5. La Stazione appaltante può recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Resta inteso che, in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle forniture oggetto del Contratto.

#### **Art. 14. Subappalto**

1. Nel caso in cui il Fornitore si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.
  2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
  3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti previsti dalla RdO, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
  4. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Stazione appaltante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto.
  5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
  6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia
-

---

pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
9. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Stazione appaltante annullerà l'autorizzazione al subappalto.
10. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs.n. 36/2023.

#### **Art. 15. Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Stazione appaltante debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

#### **Art. 16. Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente ai contratti conclusi nell'ambito del Sistema tra Amministrazioni e Fornitori è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

#### **Art. 17. Trattamento dei dati, Consenso al trattamento**

1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal GDPR – Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
  2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per
-

---

errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. Nel caso in cui le dinamiche di esecuzione del Contratto prevedano che il Fornitore venga a conoscenza e tratti dati personali relativi a soggetti indicati dalla Stazione appaltante ed in ogni caso relativi a soggetti terzi, la Stazione appaltante riveste il ruolo di Titolare del trattamento dati ed ha diritto sia di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento"), sia di impartire proprie istruzioni al Fornitore, previa sua nomina a Responsabile del trattamento. In particolare, la nomina di Responsabile è in ogni caso valida per tutta la durata del Contratto e si considera revocata a completamento dell'incarico; nello specifico caso della consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dalla Stazione appaltante al Fornitore prima della sottoscrizione del verbale di consegna.
4. Nel caso in cui le dinamiche di esecuzione del Contratto non prevedano che il Fornitore venga a conoscenza e tratti dati personali relativi a soggetti indicati dalla Stazione appaltante ed in ogni caso relativi a soggetti terzi, non ricorre la nomina del Fornitore a Responsabile del trattamento dei dati.